Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 04 DIC. 2014

Ai Comandi regionali del CFS

Ai Servizi Centrali dell'Ispettorato generale

LORO SEDI

Prot. n. 1947

OGGETTO: Recupero riposi – richiesta chiarimenti.

Alcune OO.SS. sollecitano un chiarimento in merito alla scelta del giorno in cui recuperare la giornata lavorativa prestata nel giorno destinato al riposo settimanale, o al festivo infrasettimanale.

Si deve precisare preliminarmente che, quando i turni di lavoro sono programmati, il festivo domenicale deve essere anticipato e fruito, quale riposo settimanale, in un giorno della settimana a scelta del dipendente.

Ove si manifestino impreviste esigenze connesse ad attività di ordine e sicurezza pubblica, pubblico soccorso, lotta agli incendi boschivi, protezione civile, il recupero può essere effettuato a posteriori, in un giorno dal dipendente indicato entro i primi due mesi, o in un giorno concordato con il Capo Ufficio nei mesi successivi.

Nulla dicendo l'articolo sull'orario di lavoro nel giorno prescelto, si deduce che la scelta, nei primi due mesi , debba intendersi libera, e nei successivi si abbia riguardo alle esigenze preminenti di servizio.

Si raccomanda puntale applicazione e massima diffusione.

IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Alessandra Stefani

Al Vice Capo
del Corpo Forestale dello Stato
Dott.ssa Alessandra STEFANI
SEDE

Prot. 152

Oggetto: Attività prestata nella giornata di riposo settimanale, nel festivo infrasettimanale e nella giornata feriale non lavorativa - Recupero.

Risulta alla Scrivente O.S. che presso le sedi Scuola venga ancora oggi applicata la circolare dell'URS n. 2092 del 20.2.2007 (*che ad ogni buon fine si allega in copia*) sulle modalità di fruizione del recupero dell'attività prestata nella giornata di riposo settimanale, nel festivo infrasettimanale e nella giornata feriale non lavorativa.

Più precisamente la disposizione in esame prevede che "*il turno previsto nella giornata scelta per effettuare il recupero deve avere una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate nel giorno destinato al riposo*".

Giova evidenziare che la richiamata nota di chiarimenti è antecedente all'entrata in vigore del nuovo Accordo Nazionale Quadro, che invece concede ampia libertà di scelta al dipendente impiegato eccezionalmente nella giornata destinata al riposo (articolo 11, comma 2). E non potrebbe essere altrimenti, anche a rigor di logica, visto che recuperare in un giorno infrasettimanale l'attività lavorativa prestata di domenica o in giorno comunque festivo, già di per se è penalizzante.

Ciò premesso, considerato che il caso delle Sedi Scuola sembra non essere l'unico in cui si obbliga arbitrariamente il personale a scegliere il giorno di recupero solo tra quelli in cui si effettua un orario di lavoro di eguale durata rispetto a quello lavorato nel giorno di riposo, considerato altresì che l'Accordo Nazionale Quadro è molto puntuale sul punto, si chiede di chiarire, con apposita diramazione generale, che il dipendente ha diritto al recupero nel giorno da lui indicato, qualunque sia la durata della giornata lavorativa.

Ringraziando per la gentile attenzione, ed in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Roma, 13 Novembre 2014

Il Segretario Nazionale
f.to Danilo Scipio